



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 138 del 08/09/2011

REGIONE PUGLIA SERVIZIO LL.PP. - UFFICIO REGIONALE ESPROPRI

Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis co. 4 del D.L. 332/92 convertito con modificazioni dalla L. 359/92 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3, del D.Lgs. 327/01 - Azioni regionali finalizzate alla gestione omogenea ed unitaria della materia espropriativa sul territorio pugliese - Direttiva contenente suggerimenti operativi in ordine al conseguente svolgimento delle attività istituzionali.

REGIONE PUGLIA

Area Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale
e per l'attuazione delle opere pubbliche
Servizio Lavori Pubblici
Ufficio Regionale Espropri (URE) /Contenzioso LL.PP.

Alle Autorità Esproprianti costituite da:

Amministrazioni Provinciali pugliesi
Amministrazioni Comunali pugliesi
Consorzi ASI pugliesi
Consorzi di Bonifica pugliesi
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Presidenti delegati delle
Commissioni Provinciali Espropri pugliesi
LORO SEDI

Ai Sigg.ri Dirigenti dei Servizi regionali operativi:
Servizio Agricoltura
Servizio Demanio e Patrimonio
Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo
Servizio LL.PP.
Servizio Reti e Infrastrutture per la mobilità
LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Presidente della Giunta Regionale - SEDE

Al Sig. Assessore alle OO.PP. e Protezione Civile - SEDE

OGGETTO: Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis-co. 4- del D.L. 3331'92 convertito con modificazioni dalla L.3591'92 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 40 commi 2 e 3, del D.Lgs. 327/01 - Azioni regionali finalizzate alla gestione omogenea ed unitaria della materia espropriativa sul territorio pugliese - Direttiva contenente suggerimenti operativi in ordine al conseguente svolgimento delle attività istituzionali di competenza dei soggetti in indirizzo.

Premesse

Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 181/2011 pronunciata il 07.06.2011 e depositata in Cancelleria il 10.06.2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ari 5-bis - comma 4 - del D.L. 333/1992 convertito con modificazioni dalla L. 359/92, in combinato disposto con gli artt. 15 - comma 1, secondo periodo - e 16 - commi 5 e 6 - della L. 865/71 come sostituiti dall'art. 14 della L. 10/77.

Con la medesima sentenza la Corte Costituzionale ha, altresì, dichiarato l'illegittimità costituzionale, in via consequenziale, dell'art. 40 - commi 2 e 3 - del D.Lgs. 327/01.

La Consulta, con la stessa sentenza, non ha invece esteso la declaratoria di incostituzionalità anche al comma 1 del richiamato art. 40 ex D.Lgs 327/01, in quanto ritiene la norma da esso recata "costituzionalmente orientata".

Le intervenute declaratorie di incostituzionalità incidono significativamente sulle attività istituzionali delle Autorità esproprianti chiamate a compiere la procedura espropriativa ed, in particolare, sul sub-procedimento di determinazione provvisoria (in via ordinaria o in via urgente) dell'indennità di esproprio.

Incidono altrettanto significativamente sulle attività dei Collegi arbitrali eventualmente formati ai sensi dell'art. 21 del T.U. 327/01 e dell'art. 16 della L.R. 3/05 e relative norme regolamentari, nonché su quelle delle competenti Commissioni Provinciali Espropri, ove entrambi gli Organismi siano chiamati a determinare l'indennità definitiva di esproprio.

Ma incidono, altresì, ancorchè in modo meno significativo, sulle attività connesse al procedimento declaratorio della pubblica utilità (contestuale all'approvazione del progetto definitivo e preordinato al procedimento espropriativo), in Puglia affidato alle Autorità competenti alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 10 -comma 1, lett a) della richiamata L.R. 3/05.

Esse declaratorie di incostituzionalità, pertanto, comportano l'insorgere di problematiche (differenti, in relazione alle differenti attività da svolgere) che le predette Autorità ed i predetti Organismi dovranno affrontare allo scopo di definire i procedimenti loro affidati, ma le cui adottande soluzioni potrebbero risultare fra loro contrastanti in ordine alla medesima problematica affrontata da soggetti diversi.

Tale eventuale contrasto lederebbe il principio della gestione omogenea ed unitaria della materia espropriativa sul territorio pugliese, sancito dall'art. 4 comma I della L.R. 3/05 che, per garantirne il rispetto, attribuisce alla Regione compiti di indirizzo (propri della Giunta Regionale) e di direttiva (affidati all'URE con D.P.G.R n. 123/06) dell'esercizio delle funzioni espropriative sul territorio regionale.

Pertanto, anche al fine di contribuire all'individuazione delle predette problematiche e delle relative più congrue soluzioni, si ritiene opportuno emanare la seguente direttiva contenente suggerimenti operativi, che potranno essere applicati nelle more di un auspicabile e, peraltro, indispensabile intervento normativo statale, atteso che lo specifico argomento che ne occupa (modalità di determinazione delle indennità di esproprio di immobili, edificabili o meno) rientra nella potestà legislativa esclusiva statale di cui alla lett. m) del novellato art. 117 comma 2 Cost.

Problematiche connesse con l'approvazione dei progetti definitivi

- la previsione ed il finanziamento della maggiore spesa derivante dalla commisurazione delle indennità al valore venale degli immobili

Si ritiene, preliminarmente, opportuno rammentare che la norma recata dall'art. 5-bis, comma 4 ex L.

359/92 (norma ancora vigente all'atto della relativa declaratoria di incostituzionalità, per le opere dichiarate di pubblica utilità prima dell'entrata in vigore del T.U. 327/01; cassata perché in contrasto: con l'art. 42 Cost., in relazione al "serio ristoro" dell'indennizzo dovuto per la lesione del diritto reale ivi tutelato; con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 1 del primo protocollo addizionale alla CEDU, nell'interpretazione data dalla Corte europea) disponeva che la determinazione dell'indennità di esproprio di terreni agricoli o di terreni non edificabili, strumentali alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, fosse commisurata al Valore Agricolo Medio (V.A.M.) annualmente determinato dalle competenti Commissioni Provinciali Espropri.

Analogamente, le norme recate dall'art. 40 ex D.Lgs. 327/01 (cassate per le stesse motivazioni che hanno comportato l'incostituzionalità del predetto art. 5-bis ex L. 359/92) disponevano la commisurazione al V.A.M. corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona, per la determinazione dell'indennità di esproprio di terreni agricoli non effettivamente coltivati (comma 2) e l'applicazione del criterio del V.A.M. corrispondente al tipo di coltura praticata, per la determinazione e l'offerta dell'indennità provvisoria di esproprio di terreni agricoli o comunque non edificabili (comma 3).

La norma recata dall'art. 40 comma 1 del richiamato T.U. 327/01, invece, dispone la commisurazione delle indennità di esproprio di siffatti ultimi immobili (non edificabili) al relativo "...valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate..." e dunque, sostanzialmente, al relativo valore venale o di mercato.

La sintetica illustrazione delle norme cassate e di quella, invece, ritenuta dalla Consulta conforme al dettato costituzionale e perciò rimasta in vigore, evidenzia una prima problematica connessa al preordinato procedimento di approvazione dei progetti definitivi di opere pubbliche o di p.u. che interessino aree urbanisticamente destinate all'agricoltura o, in ogni caso, non edificabili, la cui acquisizione coattiva dovrà formare oggetto di adeguate previsioni nei progetti espropriativi (piano particellare di esproprio ed elenco descrittivo) facenti parte integrante dei predetti progetti definitivi, nonché di correlate adeguate previsioni di spesa nei relativi quadri economici.

Sino alla data di deposito della sentenza 181/11, tali previsioni comportavano, fra l'altro, che le indennità (provvisorie) da offrire ai proprietari, potevano essere stimate commisurandole al V.A.M. dei terreni espropriandi (comunque non edificabili); l'intervenuta cassazione della norma recata dall'art. 40 comma 3 ha ora imposto che siffatte indennità debbano essere stimate commisurandole ai valori venali dei medesimi terreni, ai sensi e per gli effetti dell'unica norma rimasta vigente nella materia (art. 40 comma 1) e delle statuizioni allo scopo adottate dalla Consulta.

Ciò comporta che la relativa previsione di spesa nei quadri economici, con ogni probabilità, risulterà superiore a quella stimabile con l'applicazione del V.A.M., conseguendone un maggiore fabbisogno che dovrà essere finanziariamente assicurato con l'approvazione del progetto.

Analoga problematica si pone per quei progetti definitivi già approvati, i cui quadri economici hanno previsto le dovute indennità di acquisizione coattiva, commisurandole al V.A.M. dei terreni da espropriare.

In quest'ultimo caso, verificandosi la più che probabile ipotesi innanzi indicata (maggiore fabbisogno finanziario), occorrerà procedere a nuova previsione della spesa relativa alle indennità di esproprio, commisurando le stesse al valore venale dei beni espropriandi, nonché assicurare la copertura finanziaria della maggiore spesa e provvedere al conseguente assestamento del quadro economico di progetto.

Quanto alla stima di tale maggiore spesa, si rinvia al successivo paragrafo concernente l'accertamento del valore venale degli immobili e le relative modalità.

Appare qui opportuno ribadire che alcune delle predette attività (approvazione dei progetti e contestuale declaratoria della pubblica utilità; reperimento di ulteriori fondi per la copertura finanziaria della eventuale maggiore spesa, assestamento dei quadri economici di progetto) rientrano nelle attribuzioni delle Autorità competenti a realizzare le opere ivi previste, ai sensi delle vigenti norme legislative regionali.

Pertanto si ritiene che, ove occorra, le Autorità esproprianti, alle quali la presente è indirizzata, debbano invitare le predette Autorità ad attivarsi tempestivamente nel senso suindicato, atteso che la mancata copertura finanziaria delle maggiori spese indennitarie potrebbe comportare l'impugnativa di provvedimenti ad esse connessi (anche attinenti alla procedura espropriativa per la realizzazione tanto di opere pubbliche quanto di opere private dichiarate di p.u.) ed il conseguente eventuale annullamento degli stessi.

Analogo suggerimento si rivolge ai sigg.ri Dirigenti dei Servizi regionali in indirizzo, responsabili per l'attuazione di programmi di opere di competenza regionale, con ulteriore invito a parteciparlo ad eventuali soggetti attuatori delle predette opere (pubblici o privati; questi ultimi, che abbiano acquisito la figura giuridica di concessionari o contraenti generali della Regione e di quella di delegati all'esercizio di potestà espropriative regionali).

Problematiche connesse con l'esercizio delle potestà dell'Autorità espropriante

- l'accertamento del valore venale degli immobili e le relative modalità

Nell'ambito dell'esercizio delle proprie potestà, com'è ben noto, l'Autorità espropriante dovrà avviare il sub-procedimento di determinazione dell'indennità provvisoria.

In proposito, appare opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U. 327/01, la determinazione di tale indennità comporta il preventivo accertamento del valore (venale) dell'immobile.

Analogamente, anche l'eventuale applicazione degli artt. 22 e 22-bis del T.U. 327/01, imponendo tali norme la contestuale determinazione provvisoria dell'indennità di esproprio, comporta che l'indennità sia commisurata al valore (venale) dell'immobile espropriando, ancorchè il relativo accertamento debba essere effettuato in via d'urgenza dall'Autorità espropriante.

Al riguardo, deve rammentarsi che il richiamato art. 20 indica anche le modalità di tale accertamento, sancendo la facoltà dell'Autorità espropriante di avvalersi, allo scopo, "...degli uffici degli enti locali, dell'ufficio tecnico erariale (attuale Agenzia del territorio, n.d.r.) o della commissione provinciale prevista dall'art. 41, che intenda consultare...".

La locuzione "..., che intenda consultare..." è da intendersi nel senso della discrezionalità dell'Autorità espropriante nella scelta delle modalità di accertamento del valore immobiliare, ricorrendo tanto a quelle indicate nella norma (che non acquisiscono carattere esaustivo, bensì meramente esemplificativo) quanto ad ulteriori modalità, a ciò finalizzate, autonomamente ma legittimamente scelte.

Appare, allo scopo, legittimo che l'Autorità espropriante, oltre a quelle (si ribadisce) esemplificativamente previste dalla predetta norma, possa discrezionalmente far ricorso ad ulteriori modalità che risultino comunque rispettose di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, quali l'efficienza, l'efficacia, l'economicità, il buon andamento della pubblica amministrazione, la concorrenza.

Appare, altresì, opportuno precisare che il rispetto di tutti i predetti principi si configura indispensabile qualora trattasi di accertare il valore di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche; tale indispensabilità risulterebbe, invece, limitata (per ovvie ragioni) al solo rispetto dei principi dell'efficienza, dell'efficacia e del buon andamento della p.a., quando si tratti di accertare il valore di immobili occorrenti per la realizzazione di opere private non beneficiarie di finanziamento pubblico, ancorchè dichiarate di p.u.

A mero titolo (anch'esso) esemplificativo, si ritiene che l'Autorità espropriante, in alternativa alle innanzi richiamate modalità, possa far ricorso ad apposita perizia di stima del valore venale, redatta e giurata da tecnico abilitato, anche libero professionista, esperto nella materia estimativa.

In tal modo risulterebbero soddisfatti i principi dell'efficienza e dell'efficacia, atteso che il ricorso a siffatta modalità assicurerebbe tempestività e attendibilità (garantita dal giuramento, con assunzione delle conseguenti responsabilità) della perizia di stima.

Potrebbe osservarsi, in proposito, che siffatta perizia, pur soddisfacendo i principi dell'efficienza e dell'efficacia ma comportando un costo aggiuntivo, non sia rispettosa del principio di economicità e, dunque, del buon andamento della pubblica amministrazione; ma, a ben considerare, tale osservazione

non appare condivisibile, giacché anche il ricorso all’Agenzia del Territorio o alla Commissione Provinciale Espropri, oltre a comportare presumibilmente una più ampia tempistica (incidendo negativamente sul rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, in specie per le determinazioni in via d’urgenza), comporterebbe un simile costo previsto dalle vigenti norme che ne disciplinano le rispettive attività.

Analoga considerazione può formularsi per il ricorso agli enti locali, atteso che anch’essi possono prevedere tale costo aggiuntivo nel rispetto della propria autonomia statutaria; ma, deve al riguardo aggiungersi, appare più che probabile che la gran parte degli enti locali pugliesi non risultino istituzionalmente e logisticamente in grado di consentire l’avvalimento dei propri uffici allo scopo che ne interessa, ancorché possano disporre della capacità tecnica.

Quanto al rispetto del principio della concorrenza, (si ribadisce, limitatamente alla valutazione di immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche), si ritiene opportuno rammentare che l’eventuale incarico a tecnici liberi professionisti, in considerazione degli esigui importi concernenti i relativi compensi, potrà aver luogo con le modalità previste dalle vigenti norme recate dal Codice dei contratti pubblici per l’affidamento di servizi in economia o, in casi eccezionali, mediante ricorso alle procedure ristrette; così operando, risulterebbe rispettato anche tale principio.

Le probabili maggiori spese relative all’accertamento del valore venale degli immobili dovranno trovare copertura finanziaria ed essere previste nel quadro economico di progetto, previo eventuale relativo assestamento per i progetti già approvati.

Si suggerisce, pertanto, che le Autorità esproprianti in indirizzo, prima di procedere alla determinazione (in via ordinaria o in via urgente) delle indennità provvisorie, comunichino tempestivamente alle Autorità competenti alla realizzazione delle opere (pubbliche), per i relativi adempimenti di competenza, la necessità di finanziare tali eventuali maggiori spese, e di provvedere al conseguente assestamento del quadro economico di progetto.

Ad ogni buon conto, si ritiene di dover evidenziare la necessità che le Autorità esproprianti facciano ricorso alla innanzi richiamata discrezionalità loro consentita per la scelta della legittima modalità (ritenuta più opportuna) di accertamento del valore venale degli immobili espropriandi, fatta salva la eventuale, seppur improbabile, possibilità di accertare direttamente (e quindi senza alcun costo aggiuntivo) siffatto valore.

In analogia a quanto innanzi prospettato in merito alle modalità di accertamento del valore venale degli immobili, si ritiene che, anche al fine di prevedere l’eventuale maggiore spesa relativa alle corrispondenti indennità di esproprio, in sede del correlato assestamento del quadro economico di progetto le Autorità a ciò competenti possano discrezionalmente ritenere congruo l’accertamento effettuato con le suindicate modalità e comunicato dalle Autorità esproprianti; ovvero, possano consentire l’utilizzo (a cura dei progettisti) delle medesime modalità, prevedendo, in ogni caso, l’eventuale costo aggiuntivo di stima nel quadro economico assestato.

- la rideterminazione dell’indennità provvisoria (ordinaria o in via d’urgenza) di esproprio

Ulteriore problematica che le Autorità esproprianti dovranno affrontare si ravvisa nella opportunità o meno di rideterminare le indennità provvisorie di esproprio, qualora risulti già avviata la procedura espropriativa con la determinazione (in via ordinaria o in via urgente) di siffatte indennità.

In proposito, si ritiene che, fatti salvi gli effetti delle norme dichiarate incostituzionali, già maturati alla data di deposito della sentenza 181/11 (accordi bonari formalmente conclusi con i proprietari espropriandi), si renda comunque opportuno procedere alla rideterminazione ed alla notifica di tali nuove indennità, commisurandole al valore venale dei singoli immobili da acquisire coattivamente, sia nei casi in cui, nei termini di legge, siano accettate o meno le indennità determinate ed offerte (in via ordinaria), sia nei casi in cui siano pervenute osservazioni (in relazione a quelle urgentemente determinate).

La rideterminazione (che dovrà essere necessariamente preceduta dal finanziamento delle relative eventuali maggiori spese) si giustifica in considerazione che, pur essendo state accettate (nei termini di

legge) le originarie indennità provvisoriamente determinate, ma non essendo stati ancora formalmente conclusi i relativi accordi bonari, l'irrevocabilità di tali accettazioni (disposta dal comma 5 del citato art. 20 T.U. 327/01) si ravviserebbe inefficace, atteso che le stesse risulterebbero espresse su presupposto (VAM) reso successivamente incostituzionale, ma cassato "ex nunc".

Ne consegue che, ove fosse adottato l'eventuale provvedimento di pronuncia di esproprio che non tenesse conto della rideterminazione della relativa indennità, gli espropriandi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 commi 1 e 2 del T.U. 327/01, potrebbero esercitare la facoltà di proporre opposizione alla stima entro il termine massimo di 30 gg. dalla data di notifica dello stesso o della conseguente determinazione dell'indennità definitiva (qualora intervenga successivamente alla pronuncia di esproprio, tanto in sede arbitrale quanto della C.P.E.), se essa non venga commisurata al valore venale dell'immobile.

Ove tale ipotesi si verificasse, le amministrazioni che non avessero provveduto alla rideterminazione delle indennità di esproprio risulterebbero, con ogni probabilità, soccombenti nel giudizio di opposizione alla stima, conseguendone a loro carico (oltre alla condanna al pagamento della maggiore indennità, come innanzi determinata), ulteriori danni patrimoniali, quanto meno derivanti dalle spese legali ed oneri accessori liquidati dal giudice adito.

Invece, nei casi in cui siano pervenute osservazioni in ordine alla intervenuta determinazione urgente delle indennità provvisorie, si configura l'obbligo di rideterminare tali indennità, in relazione alle osservazioni concernenti l'accertamento del valore venale (anziché del VAM) a cui esse devono essere commisurate; ma, ancorchè tali osservazioni non concernano l'accertamento del valore venale, si ravvisa ugualmente l'opportunità di siffatta rideterminazione, per le considerazioni innanzi riportate.

Problematiche connesse con la determinazione dell'indennità definitiva di esproprio

- la determinazione dell'indennità definitiva a cura delle CC.PP.EE.

Con nota prot. 36892 del 16.06.2011 questo Ufficio ha già provveduto ad emanare direttive ai sigg.ri Presidenti delle Commissioni Provinciali Espropri pugliesi, in merito allo svolgimento sia delle attività istituzionali obbligatorie che di quelle ad istanza di parte, così definite dal Reg. Reg.le n. 12/06 e s.m., in relazione alle intervenute declaratorie di incostituzionalità di cui trattasi.

Con tali direttive questo Ufficio ha confermato la attuale esigenza di determinare le indennità definitive di esproprio sulla base del valore di mercato del suolo agricolo (o comunque non edificabile) acquisito coattivamente; ma ha altresì ribadito la necessità di determinare definitivamente eventuali indennità aggiuntive e/o maggiorazioni dovute (anche per le quali le medesime Commissioni siano chiamate a deliberare), sulla base del VAM annualmente determinato e che continuerà a determinarsi, atteso che le declaratorie di incostituzionalità di cui trattasi riguardano solo le norme in oggetto indicate (art. 5bis comma 4 del D.L 333/92 convertito con modificazioni dalla L. 359/92; art. 40 commi 2 e 3 del T.U. 327/01).

E' qui il caso di ribadire che entrambe le norme cassate riguardano solo la determinazione (in via provvisoria o definitiva) delle indennità di esproprio, ma non anche la determinazione di eventuali indennità aggiuntive e/o maggiorazioni previste dallo stesso T.U. 327/01, le cui rispettive norme non risultano assoggettate alla declaratoria di incostituzionalità e quindi sono tutt'ora vigenti (vedi, ad esempio, le norme recate dall'art. 40 comma 4, dall'art. 42 e dall'art. 45 comma 2 lett. c, d).

A conferma di quanto asserito con le richiamate direttive si pone la considerazione che l'indennità di esproprio (determinata sulla base del valore venale dell'immobile) è finalizzata a garantire il serio, adeguato e congruo "ristoro" della lesione del diritto reale tutelato dall'art. 42 Cost., conformemente alle consolidate statuizioni pronunciate in merito dalla Consulta e dalla CEDU; ma non anche a garantire il risarcimento di ulteriori danni connessi alla perdita di particolari condizioni (oggettive o soggettive) in cui verteranno gli espropriandi a seguito dell'acquisizione coattiva dei loro immobili.

Pertanto, fatta salva la eventuale successiva abrogazione, modifica o cassazione delle richiamate norme concernenti la determinazione di indennità aggiuntive o di maggiorazioni, si confermano qui le

direttive già emanate in merito alle attività delle CC.PP.EE. con la nota prot. 36892/11, il cui integrale contenuto è pubblicato sul sito internet regionale QUIREGIONE, area tematica Opere Pubbliche e Trasporti, temi Lavori Pubblici, documenti Espropri.

- la determinazione dell'indennità definitiva a cura dei Collegi tecnici ex art. 21 T. 327/01

Si premette, com'è noto, che l'attività dei Collegi tecnici previsti dall'art. 21 del T.U. 327/01 concerne esclusivamente la determinazione di indennità definitive di esproprio (nei casi di non accettazione delle determinate indennità provvisorie e di richiesta di parte per la formazione del Collegio) e risulta esattamente la stessa dell'analogo attività istituzionalmente affidata alle CC.PP.EE. (nei casi di non accettazione dell'indennità provvisoria e di mancata richiesta della formazione del Collegio).

Conseguentemente, in analogia a quanto innanzi esposto in merito alle attività delle CC.PP.EE., i predetti Collegi arbitrali potrebbero essere chiamati a deliberare definitivamente anche in ordine ad indennità aggiuntive e/o maggiorazioni dovute in applicazione delle apposite norme recate dal Testo Unico.

Pertanto, si suggerisce che le Autorità esproprianti in indirizzo invitino i Collegi arbitrali eventualmente da Esse formati, ad operare pur autonomamente, ma tenendo nella dovuta considerazione le direttive formulate da questo Ufficio con la predetta nota prot. 36892/11 e qui succintamente ribadite.

Con l'occasione, si ritiene opportuno rammentare che le norme recate dall'art. 21 del T.U. 327/01, concernenti la designazione dei componenti i Collegi tecnici e la relativa formazione, risultano parzialmente integrate dall'art. 16 della L.R. 3/05 vigente sul territorio pugliese.

Si rammenta, inoltre, che il Reg. Reg.le n. 20/06 e s.m. (di attuazione del richiamato art. 16 ex L.R. 3/05 ed, allo scopo, istitutivo dell'Albo Regionale dei Componenti i Collegi Tecnici - ARCCT - per la determinazione definitiva di indennità di esproprio di immobili strumentali alla realizzazione di opere pubbliche o di p.u. di competenza regionale) consente (art. 10) la facoltà delle Autorità esproprianti costituite dagli Enti locali e dagli altri soggetti pubblici che operano sul territorio regionale, di avvalersi dell'Albo regionale per la formazione dei Collegi di loro competenza.

L'eventuale esercizio di tale facoltà comporta, peraltro, l'obbligo di rispettare le norme recate dal medesimo regolamento in ordine alla designazione dei componenti ed alla formazione del Collegio.

Si ribadisce, infine, che la presente direttiva è emanata allo scopo di garantire il rispetto del principio della gestione omogenea ed unitaria della materia espropriativa sul territorio pugliese, sancito dall'art. 4 comma I della L.R. 3/05; i suggerimenti formulati potranno essere applicati sino a nuovo intervento normativo statale disciplinante la determinazione delle indennità di esproprio di terreni agricoli o comunque non edificabili (ivi comprese eventuali indennità aggiuntive e/o maggiorazioni) e le relative modalità.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti o precisazioni.

In considerazione delle motivazioni istituzionali per le quali è emanata, del notevole numero dei relativi destinatari e della significativa valenza generale delle problematiche trattate, la presente direttiva sarà pubblicata sul BURP con valore di formale notifica ai soggetti in indirizzo, nonché nel sito internet regionale QUIREGIONE; area tematica: Opere Pubbliche e Trasporti; temi: Lavori Pubblici; documenti: Espropri.

Il Dirigente dell'Ufficio
Dott. Pantaleo Sallustio
